

Chi può fare il correlatore

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento didattico di Ateneo e secondo quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 26.03.2004, del 18.04.2013 e del 23.06.2015, possono svolgere le funzioni di correlatore unicamente le figure sotto elencate:

1. Professore ufficiale o ricercatore dell'Università Politecnica delle Marche.
2. Professore ufficiale o ricercatore di altra Università.
3. Dottorando iscritto al terzo anno presso questa Università o presso sedi consorziate.
4. Titolare di assegno di ricerca in corso presso questa Università.
5. Titolare di contratto su corsi integrativi presso questa Università.
6. Specializzando iscritto all'ultimo anno di corso presso questa Università o sedi aggregate.
7. Tutore aziendale per l'espletamento dei tirocini purché i nominativi siano indicati nei progetti formativi.
8. Tutore aziendale o figura equivalente per lo svolgimento della tesi purché i nominativi risultino da accordi convenzionali a tal fine.
9. Dipendente di ente pubblico di ricerca (quale ad es. CNR, INFN) in quanto, a seguito di accordi di collaborazione con l'Università assuma funzioni equivalenti a quelle di tutor aziendale. Oppure possono essere accettate lettere di disponibilità a svolgere la funzione di correlatore di tesi da parte degli interessati con l'approvazione del Relatore e il visto di approvazione del Preside o del Direttore di Dipartimento non coinvolto in Facoltà.
10. Dipendenti laureati tecnici almeno di categoria D di questa Università in possesso di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione medica.
11. Qualsiasi soggetto che abbia svolto in precedenza la funzione di professore a contratto di insegnamento ufficiale.
12. Soggetto autorizzato dal Consiglio di Facoltà o Consiglio di Dipartimento ove la Facoltà non sia costituita, con deliberazione assunta all'unanimità, su proposta motivata dal relatore.